fuori collana

Il contenzioso climatico europeo tra transizione ecologica e crisi energetica

Paola Apollaro
1 Luglio 2026



La crisi energetica europea e il ritorno della sicurezza energetica

L’invasione russa in Ucraina ha sicuramente avuto un ruolo principale nella crisi energetica esplosa in Europa, gli avvenimenti geopolitici hanno evidenziato come la dipendenza europea dalle importazioni di gas e petrolio costituisse un fattore di vulnerabilità strutturale (ECCO 2023). Questa vulnerabilità si è poi tramutata un vero e proprio shock economico con effetti sull’inflazione, sulla competitività industriale e sul costo della vita.

Conseguentemente, la sicurezza energetica è diventata nuovamente una tematica centrale nell’agenda politica europea e la stabilità, economica e sociale, è stata individuata nella capacità delle nazioni di garantire approvvigionamenti stabili, accessibili e continuativi (Rossi, Pintori 2026). La transizione ecologica, allo stesso tempo, ha rallentato il suo sviluppo per riequilibrare la necessità di decarbonizzazione con la continuità delle forniture (Ottaviano 2026). Questo fenomeno è stato confermato anche dal ricorso a fonti fossili, come il carbone che

da sempre è considerato un'alternativa alla dipendenza energetica non-europea. Questa crisi, ancora attuale, evidenzia la sua natura fortemente politica che non può essere esclusa dalle dinamiche geopolitiche internazionali.

La dipendenza energetica polacca come caso emblematico

La Polonia si presenta come un caso significativo. Il paese è storicamente dipendente dal carbone, specialmente per la produzione di energia elettrica e, infatti, la sicurezza energetica polacca si fonda proprio sulla valorizzazione delle risorse fossili, considerate come nazionali (Mikulska 2026). Questa caratteristica tradizionale ha reso più lento e complesso il processo di adeguamento del paese agli obiettivi climatici europei facendo scontrare la necessità di diminuire le emissioni di carbonio con il sistema economico, sociale e industriale polacco. Il carbone non è solo una fonte energetica per il paese ma è anche elemento chiave del modello produttivo di intere regioni (Brauers, Oei 2020). Per questo motivo, gli obiettivi di decarbonizzazione sono spesso percepiti come una forza destabilizzante per la politica interna del paese. Questo equilibrio traballante tra sviluppo interno e vincoli europei è anche la chiave di lettura per analizzare il contenzioso climatico ClientEarth v. Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Nel settembre 2019, l'organizzazione ambientalista ClientEarth ha promosso un'azione civile nei confronti della Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.). L'ONG ha chiesto al Tribunale regionale di Łódź di ordinare alla società di cessare l'utilizzo della lignite come combustibile per la produzione di energia presso la centrale elettrica di Bełchatów. Contestualmente, ClientEarth ha avviato una campagna pubblica nella quale chiedeva la chiusura delle dodici unità produttive attive dell'impianto: undici entro il 2030 e l'ultima non oltre il 2035.[1]

Occorre ricordare che PGE è una società controllata per circa il 57% dallo Stato polacco. Come già sottolineato, la Polonia è storicamente uno paese dipendente dal carbone e dalla lignite, settori che rivestono un'importanza economica e sociale significativa, impiegando migliaia di lavoratori (Gerard, Coghe 2019).

L'azione di ClientEarth si fondava sull'articolo 323 della legge polacca sulla protezione dell'ambiente, disposizione che riconosce alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire in giudizio contro soggetti le cui attività illegittime arrechino o minaccino di arrecare danni all'ambiente, qui inteso come

bene di interesse pubblico (Barry, Aidun 2019). Proprio su questa ultima giustificazione si fonda la richiesta della cessazione delle attività della centrale. Bisogna sottolineare che il giudice riconosce l'urgenza della crisi climatica, scrivendo così uno dei primi espliciti riferimenti a tale problematica nella giurisprudenza polacca (ClientEarth 2020). La decisione è stata accolta come un importante successo dagli attivisti, soprattutto considerando che, in quel momento, la Polonia non aveva ancora aderito all'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050 (Mathiesen 2019).

A sua volta, la società energetica ha dichiarato di riconoscere la necessità di ridurre le emissioni, riportando alcune iniziative avviate per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e le misure adottate per migliorare l'efficienza dell'impianto. PGE ha inoltre annunciato l'intenzione di sviluppare una strategia volta a fornire ai propri clienti energia interamente proveniente da fonti verdi entro il 2050 (Rack 2020).

Il caso assume particolare importanza poiché rappresenta una delle prime azioni promosse in Polonia da un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente inteso come bene pubblico nel contesto del cambiamento climatico. Inoltre, costituisce uno dei primi tentativi di utilizzare l'articolo 323 della legge sulla protezione dell'ambiente per ottenere, attraverso un provvedimento giudiziario, la cessazione delle attività di un'impresa altamente inquinante. Sotto il profilo giuridico, gli elementi innovativi del caso sono principalmente due. In primo luogo, esso ha contribuito a chiarire la nozione di «attività illegittima» attraverso un'interpretazione evolutiva dell'articolo 323. In secondo luogo, ha ampliato il ruolo del giudice nella tutela ambientale, consentendo un intervento diretto sulla base della normativa. Nel corso del procedimento, il tribunale ha sollecitato le parti ad avviare un confronto volto a individuare misure adeguate alla riduzione delle emissioni generate dall'impianto (Kern 2022).

L'azione promossa da ClientEarth ha rappresentato un esempio significativo di utilizzo del contenzioso strategico climatico non soltanto in chiave ambientale, ma anche come strumento di controllo della governance societaria. Sebbene il caso si collochi in una fase precedente alla crisi energetica attuale, la contestazione mossa dall'organizzazione può essere riletta alla luce dei recenti eventi evidenziando come le attività della centrale sollevino questioni legate alla gestione del rischio, alla crescente incertezza normativa e finanziaria e alla coerenza delle strategie aziendali con il percorso di transizione energetica

europea. In questa prospettiva, il nodo centrale non riguarda esclusivamente l'impatto climatico, ma anche il suo impatto economico nel medio-lungo periodo. Il contenzioso ha così contribuito a ridefinire i confini tra diritto societario, responsabilità degli amministratori e politiche climatiche, mostrando come le decisioni energetiche delle imprese non possano essere considerate isolate rispetto al quadro regolatorio europeo in evoluzione (Zamorska 2024).

Conclusioni: sicurezza energetica, giustizia climatica e interessi nazionali

Il caso PGE evidenza una tensione sempre più attuale tra due esigenze che solo apparentemente sono in contrasto: da un lato la sicurezza energetica e dall'altro la giustizia climatica. La crisi energetica ha rafforzato la legittimità delle politiche orientate alla stabilità degli approvvigionamenti, anche attraverso il ricorso a fonti fossili domestiche. Dall'altro lato, però, gli obiettivi climatici europei richiedono una progressiva e rapida eliminazione del carbone dal mix energetico (Consiglio dell'Unione europea 2026). In questo scenario, possiamo notare come il diritto climatico si trovi a operare in un contesto profondamente mutato rispetto a quello in cui si era sviluppato negli anni precedenti. La dimensione emergenziale della sicurezza energetica riduce lo spazio politico e giuridico per le politiche di decarbonizzazione (Schiano di Pepe 2024). L'efficacia del contenzioso climatico come strumento di trasformazione, conseguentemente, diventa più complessa.

Il caso ClientEarth, tuttavia, può essere usato per mostrare come la giustizia climatica non si limiti solo alla protezione dell'ambiente in senso stretto, ma può essere usata anche nella razionalità delle scelte economiche e finanziarie delle imprese energetiche.

Questo contenzioso, inoltre, può guidare anche in un ulteriore livello di tensione, quello che emerge dal rapporto tra interessi nazionali e obiettivi europei. Il Green Deal, così come i programmi di decarbonizzazione dell'UE, si fondano su un percorso comune verso la neutralità climatica.[2] Tuttavia, la competenza in materia di mix energetico resta largamente in capo agli Stati membri[3], che mantengono margini significativi di autonomia nelle scelte tra le diverse fonti energetiche. Il caso polacco sottolinea questa ambiguità strutturale dell'integrazione europea. Da un lato, le istituzioni europee promuovono obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni; dall'altro, gli Stati membri sono chiamati a gestire le conseguenze economiche e sociali della transizione energetica secondo priorità nazionali.

Il contenzioso contro PGE può essere posizionato nell'incrocio di queste due dimensioni, mostrando come le decisioni energetiche delle imprese siano sempre più influenzate da un quadro multilivello di norme, interessi e vincoli politici (Kubas Kos Gałkowski 2023). Il caso, infatti, consente di osservare in modo concreto le contraddizioni che attraversano la transizione energetica europea.

La recente crisi energetica, seguita alla guerra in Ucraina, ha riportato al centro della politica europea la questione della sicurezza degli approvvigionamenti, riducendo così lo spazio per la decarbonizzazione. Quindi, il contenzioso climatico può essere descritto come uno strumento importante di pressione normativa e culturale, ma che incontra limiti significativi quando si confronta con esigenze percepite come prioritarie dagli Stati e dalle imprese, quali la sicurezza energetica e la stabilità economica (Tarawali, Lall 2023).

La transizione ecologica diventa un processo ostacolato da tensioni di interessi divergenti, livelli di governo differenti e vincoli geopolitici crescenti. Il caso polacco evidenzia che la trasformazione del sistema energetico europeo non dipende soltanto dall'evoluzione del diritto climatico, ma dalla capacità di conciliare giustizia climatica, sicurezza energetica e sostenibilità economica all'interno di un quadro politico profondamente instabile. La transizione ecologica non è più solo una questione tecnica o ambientale perché le politiche energetiche continueranno sempre a riflettere rapporti di potere, interessi economici e priorità geopolitiche (Bonomo 2025). La crisi energetica europea ha reso evidente che la decarbonizzazione non può dipendere solo dall'efficacia degli strumenti giuridici o dagli obiettivi fissati dalle istituzioni europee, ma deve integrare anche la capacità di abbinare sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e consenso sociale. Il contenzioso climatico rappresenta un importante fattore di pressione ma non può sostituire una strategia politica complessiva sulla questione energetica.

Testi di riferimento

Barry M., Aidun H., *November 2019 updates to the Climate Case Charts*, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University, 2019, disponibile al seguente link <https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2019/11/06/november-2019-updates-to-the-climate-case-charts/>.

Bonomo A., *La "prevalenza sostenibile" della transizione energetica. Riflessioni sul nuovo equilibrio tra decarbonizzazione e tutela degli "altri" interessi nel procedimento amministrativo*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1, 2025.

Brauers H., Oei P.Y., *The political economy of coal in Poland: drivers and barriers for a shift away from fossil fuels,* in *Energy Policy*, v. 144, 2020, article ID 111621.

ClientEarth*, Breaking: EU's biggest coal plant must negotiate closure with environmental lawyers, court decides*, 2020, disponibile al seguente link <https://www.clientearth.org/latest/press-office/press-releases/breaking-eu-s-biggest-coal-plant-must-negotiate-closure-with-environmental-lawyers-court-decides/>.

ECCO, Fondazione Friedrich Ebert Italia, *Energy without Russia. Energy security and the green transition in Italy*, 2023.

Kern M., *Climate Litigation's Pathways to Corporate Accountability*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, v. 54, 2022, pp. 477ss., disponibile al seguente link <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol54/iss1/22>.

Kubas Kos Gałkowski, *Disputes amid energy-climate transition in Poland*, in *Lexology*, 2023.

Mathiesen K., *EU agrees 'climate neutral' target for 2050, but Poland stands alone* (Climate Home News 2019).

Mikulska A., *Poland, Europe and The Coal Conundrum*, in *Rie Energia*, 2026.

Ottaviano G., *Ridurre la dipendenza e non crearne un'altra*, in *Università Bocconi*, *Opinioni*, 23 febbraio 2026, disponibile al seguente link <https://www.unibocconi.it/it/news/ridurre-la-dipendenza-e-non-crearne-unaltra>.

Rack Y., *Europe's biggest coal plant needs to negotiate with climate group, court rules*, S&P Global Market Intelligence, 2020.

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica («Normativa europea sul clima»).

Rossi L., Pintori G., *Il futuro della politica energetica europea: tra sicurezza e sostenibilità*, in *Geopolitica.info*, 2026.

Schiano di Pepe L., *Obblighi e obiettivi ambientali dell'Unione europea e loro influenza sullo sviluppo di una politica energetica comune: stato dell'arte e prospettive future*, AISDUE, 2024.

Tarawali N., Lall N., *Climate change litigation against states and state-owned entities: is this driving change?*, in *London International Disputes Week*, 2023.

Wynn G., Coghe P., *To embrace a profitable energy future, Poland's PGE must abandon plans for a new lignite mine*, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2019.

Zamorska M., *Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics: Poland National Report*, British Institute of International and Comparative Law, 2024.

[1] Si veda: *ClientEarth v. Polska Grupa Energetyczna* <http://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-polska-grupa-energetyczna/>.

[2] Regolamento (UE) 2021/1119.

[3] Art. 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), versione consolidata, GUUE C 326 del 26 ottobre 2012.